

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

e dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(DI LAZZARO)

di concerto col Ministro del Tesoro
e «ad interim» del Bilancio e della Programmazione Economica

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1987

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277,
recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed
al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni
concertistiche assimilate

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge intende assolvere alla specifica esigenza (per la quale ricorrono i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione) di adottare una normativa, a carattere transitorio, per assicurare una gestione finanziaria ed un funzionamento più adeguati degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

Infatti, per il settore degli enti lirici va evidenziato che sussiste viva attesa ed ampio consenso nel composito mondo musicale, dello spettacolo e sindacale per un intervento legislativo che garantisca in concreto, e non astrattamente, la possibilità di razionalizzare l'attività di programmazione in funzione di apporti statali sicuri e predeterminati.

Della necessità di dare una soluzione legislativa alla complessa situazione ordinamentale e finanziaria degli enti lirici si era già dato carico il precedente Governo, attraverso un apposito disegno di legge (atto Senato 2230), con il quale si affrontavano dette tematiche con soluzioni incentrate sulla collocazione del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti del settore nell'ambito degli enti pubblici economici, con la conseguente previsione di forme di gestione aziendalistiche e con conseguenziale disciplina della responsabilità da parte degli organi di amministrazione.

Nelle more dell'*iter* parlamentare di detto disegno di legge interveniva la Corte dei conti, con la propria determinazione n. 1901, che dichiarava non conforme a legge l'operato di detti enti in tema di trattamento economico e di contrattazione collettiva nazionale ed aziendale in punto di interpretazione dell'articolo 6 della legge n. 312 del 1984.

Sicché le spettanze definite con tale strumento contrattuale, in eccedenza ai tetti fissati con le leggi finanziarie 1985 e 1986 e liquidate al personale del settore, sono da recuperare.

La pronuncia del supremo Organo di controllo ha ulteriormente accentuato la situazione di disagio delle associazioni di categoria interessate (ANELS e sindacati) sicché fu predisposto, dal precedente Governo, uno schema di decreto-legge che poneva soluzioni per i problemi più urgenti e divenuti ormai indifferibili.

Detto schema non ha avuto pratico seguito per le note vicende politico-parlamentari.

L'indugio venutosi a determinare ha ulteriormente esasperato la situazione sul fronte sindacale, lasciando peraltro senza soluzione la complessa tematica della razionalizzazione del sistema della ripartizione dei fondi che annualmente vengono assegnati agli enti in questione.

Si evidenzia pertanto la specifica responsabilità di dover dare una soluzione ai problemi *medio tempore* ulteriormente aggravatisi, quali:

a) la mancata attivazione del complesso procedimento di assegnazione dei contributi ex articolo 22 legge n. 800 del 1967, tant'è che il Ministero del turismo e dello spettacolo, al fine di evitare l'esposizione finanziaria degli enti destinatari, ha provveduto, sia pure con alcune riserve di principio dell'Organo di controllo, all'erogazione di anticipazioni ragguagliate alle sovvenzioni del precedente anno;

b) l'urgenza di intervenire con procedimenti coattivi intesi al recupero delle somme erogate ai dipendenti degli enti lirici in eccedenza ai tetti posti dalle leggi finanziarie.

A tal fine intendono provvedere le disposizioni contenute negli articoli dall'1 al 3, i cui contenuti essenziali coincidono con il disegno di legge atto Senato 2230 e con il testo del ricordato schema di decreto-legge mai formalizzato, per affrontare alla radice la questione mediante proposte che mirano a razionalizzare il sistema delle erogazioni dei contributi annuali attraverso meccanismi, in parte automatici - in modo da assicurare immediate erogazioni all'inizio di ogni esercizio finanziario - e in parte correlati alla qualità dell'attività svolta dagli enti stessi.

Vengono, altresì, introdotti principi di maggior rigore di gestione amministrativo-contabile nonché un più penetrante regime di controllo sulla gestione finanziaria degli enti.

Quanto al problema del trattamento economico del personale, tenuto conto che una eventuale azione di sospensione dei pagamenti dei benefici contrattuali e di recupero immediato di quanto già erogato per il predetto titolo appare quanto mai problematica per la

acuta conflittualità che susciterebbe nel settore, la proposta è nel senso di congelare i benefici già concessi sotto forma di assegni *ad personam* da riassorbire nell'ambito dei successivi contratti di categoria. Tale soluzione, per un verso fa salva la determinazione della Corte dei conti adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 312 del 1984, riconoscendone il fondamento giuridico alla stregua della normativa già vigente, mentre per altro verso viene a radicarsi nella nuova disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti lirici, assimilato a quello degli enti pubblici economici, disposta dal presente decreto-legge.

In ordine a quanto precede appaiono giustificate, sotto il profilo costituzionale, la necessità e l'urgenza di dare transitoria soluzione ai più impellenti problemi dei succitati enti

quali: la certezza nel trasferimento dei fondi e la brevità nella relativa liquidazione, ad evitare aggravio di interessi passivi; il risanamento finanziario e la moralizzazione del settore; la maggiore chiarezza per il trattamento economico del personale; l'obbligo del pareggio e un più approfondito controllo di gestione.

Non va, da ultimo, sottaciuto che il ricorso alla decretazione d'urgenza costituisce un sicuro strumento per riportare al Parlamento la tematica proposta con quella urgenza che l'obiettivo situazione ha determinato con il volgere del tempo.

* * *

Il decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277, recante disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1987.

Disposizioni urgenti relative alla gestione finanziaria ed al funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie sulla gestione finanziaria ed il funzionamento degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Fino all'entrata in vigore dell'apposita legge di riordinamento, il Ministro del turismo e dello spettacolo ripartisce tra gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate la quota del Fondo unico dello spettacolo, loro destinata in base all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, in misura pari a quella in via ordinaria conferita a ciascun ente nel precedente esercizio finanziario.

2. La eventuale residua quota del contributo ordinario, al netto del fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché gli eventuali interventi integrativi previsti dal comma secondo dell'articolo 2 della citata legge n. 163, e comunque in misura non superiore al 50 per cento della quota del 3,5 per cento del Fondo unico dello spettacolo, esclusa la parte annualmente riservata per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della stessa legge n. 163, saranno ripartiti secondo le percentuali della media risultante dalle medie delle percentuali di suddivisione del contributo statale ordinario annualmente riconosciuto ad ogni ente od

istituzione nei periodi dal 1968 al 1984 e dal 1974 al 1984, sentita la Commissione centrale per la musica.

3. Il 70 per cento dell'importo spettante in base al comma 1 è liquidato, ad ognuno degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario. Le residue quote di contributo ordinario e gli eventuali interventi integrativi, di cui al comma 2, saranno liquidati previa presentazione sia del programma di attività e del bilancio di previsione riguardante l'esercizio di competenza, sia del conto consuntivo del precedente esercizio.

4. Per l'anno 1987 l'assegnazione e la liquidazione, a titolo di contributo ordinario, sono fatte con le stesse modalità indicate nel comma 1 ed è pari all'importo a ciascun ente e istituzione conferito in via ordinaria ed integrativa nel precedente esercizio finanziario, esclusi sia i contributi straordinari concessi per la realizzazione di specifiche manifestazioni, sia gli incentivi concessi in base all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800. Detta liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la residua quota e gli eventuali interventi integrativi si applica il comma 2.

5. Le spese per eventuali «*tournées*» all'estero sono da imputare in bilancio con specifica copertura finanziaria derivante da appositi proventi comunque diversi sia dalle entrate ordinarie, sia dai contributi previsti dal presente decreto.

6. È abrogato l'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Articolo 2.

1. In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 1, comma 1, gli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, fermo restando l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e del conseguente conto consuntivo nei termini vigenti, sono tenuti a trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il 30 giugno, ed in prima applicazione del presente decreto entro quaranta giorni dalla sua entrata in vigore, il certificato del conto consuntivo dell'esercizio precedente redatto secondo lo schema approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il certificato del conto consuntivo deve essere sottoscritto dal sovrintendente, il quale lo invierà al Ministero vigilante e depositerà copia per il collegio dei revisori dei conti cui compete l'effettuazione di apposita verifica e successivo referto al Ministero stesso.

3. Fermo restando l'obbligo del pareggio di ciascun bilancio preventivo nonché conto consuntivo, il disavanzo eventualmente verificatosi nella gestione degli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, evidenziato nel certificato di bilancio, dovrà essere autonomamente riassorbito con apposito piano finanziario triennale che ne preveda il ripiano entro il biennio successivo al relativo esercizio di competenza.

4. I consigli di amministrazione dei menzionati enti ed istituzioni che, al termine del suddetto biennio, chiudessero ancora in disavanzo la gestione, saranno dichiarati decaduti ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Articolo 3.

1. Ai dipendenti degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate si applica la normativa vigente per i dipendenti degli enti pubblici economici. Il trattamento economico del sovrintendente, per il periodo dell'incarico, è stabilito dal consiglio di amministrazione di ciascun ente con contratto di dirigente d'azienda. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono soppresse le parole: «il quale svolge anche le funzioni di sovrintendente». È abrogato il comma sesto dell'articolo 11 della menzionata legge n. 800 del 1967.

2. I benefici già concessi o definiti, anche in sede di contratto collettivo stipulato il 4 gennaio 1985, nonché gli eventuali accordi aziendali integrativi, qualora superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di riferimento, costituiscono assegno *ad personam* riassorbibile con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi contrattuali.

Articolo 4.

1. Il controllo sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate è esercitato, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte medesima.

2. Ai magistrati nominati ai sensi del citato articolo 12 compete il medesimo emolumento previsto per il presidente del collegio sindacale o di revisione.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1987.

COSSIGA

FANFANI - DI LAZZARO - GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

